

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3046

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANGALLI, RAVASIO, BRICCOLA, MASTELLA, SILVESTRI,
ORSENIGO, ROSSATTINI, BIANCHINI**

Presentata il 17 giugno 1985

**Nuove norme concernenti l'esercizio della professione
di autotrasportatore di merci**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non è il caso di perdere troppo tempo per elencare i motivi per cui la legge n. 298 del 1974 non ha corrisposto alle molteplici aspettative degli autotrasportatori.

Da più parti si è infatti evidenziata la necessità di una modifica che adegui il nostro Paese alla CEE secondo esperienze maturate nei Paesi più avanzati.

La proposta di legge che presentiamo, più che una modifica è una completa sostituzione dell'esistente per risolvere le gravi problematiche inerenti all'accesso alla professione secondo la direttiva n. 74/561 della CEE, l'inefficacia e l'ineguaglianza dei comitati dell'albo, centrale e locali, la mancata regolamentazione dell'offerta di trasporto e la scarsissima efficacia delle tariffe obbligatorie abbandonate all'autocontrollo.

Il titolo I della legge istituisce l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, nel rispetto della direttiva 74/561 CEE.

Nel titolo II è sancito l'obbligo, per chi abbia dimostrato di possedere i requisiti per l'accesso alla professione, nei vari gradi in cui questa è prevista (trasporto nazionale, internazionale, eccezionale ecc.), di iscrizione agli albi provinciali prima di poter conseguire qualsivoglia tipo di autorizzazione.

Gli albi sono strutture con propria personalità giuridica, i cui consigli di amministrazione sono eletti dagli autotrasportatori iscritti.

Le loro strutture organizzative sono appoggiate alla provincia, il cui presidente ha la stessa carica anche per l'albo.

Gli albi sono coordinati da una struttura autonoma, da essi staccata: il comi-

tato centrale per gli albi provinciali, la cui segreteria, esclusivamente romana, è affidata al Ministero dei trasporti.

Ai compiti consultivi del comitato centrale, analoghi agli attuali, si affianca quello ben più qualificante della formulazione tariffaria, che deve essere concordata in seno al comitato stesso.

Sono componenti del comitato:

tre rappresentanti della pubblica amministrazione;

un rappresentante degli utenti;

un rappresentante dei costruttori;

un rappresentante delle cooperative di trasporto;

cinque rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori.

Il presidente, consigliere di Stato, ha voto prevalente.

Gli albi provinciali costituiscono una società consortile di servizi, cui viene affidato il controllo di tutta l'applicazione tariffaria.

Le fonti di finanziamento di questo ente sono rappresentate da corrispettivi che l'ente stesso fattura ai vettori, in funzione del loro volume d'affari.

TITOLO I.

L'articolo 1, secondo il disposto della direttiva CEE 74/561, esonera dalla prova dei requisiti per l'accesso alla professione le imprese che effettuano trasporti esclusivamente con veicoli aventi peso complessivo di 60 quintali.

Queste imprese non sono iscrivibili agli albi provinciali e non sono soggette ad autorizzazioni.

La loro rilevanza numerica, inversamente proporzionale alla loro rilevanza sul mercato dei servizi di trasporto, solleva gli albi e gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione da oltre il 65 per cento della movimentazione burocratica oggi in atto, dando giuste dimensioni anche numeriche al fenomeno economico autotrasporto.

Negli articoli 2 e 3 sono indicati requisiti, condizioni e prove per l'accesso alla professione, identici a quelli previsti dalla direttiva 74/561 CEE e dai ddl B.B.S. per l'iscrizione all'albo.

Per le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto internazionale, quello eccezionale e di merci pericolose, sono previsti particolari programmi per l'accesso alla professione (sostitutivo delle abilitazioni speciali dell'attuale normativa).

TITOLO II.

L'articolo 6 istituisce gli albi provinciali, presso gli uffici delle amministrazioni provinciali.

L'articolo 7 illustra le varie sezioni degli albi cui obbligatoriamente debbono iscriversi le imprese che hanno ottenuto l'accesso alla professione di trasportatore di cose su strada. Inoltre definisce la composizione dei consigli di amministrazione che reggono gli albi. Tali consigli risultano eletti dagli iscritti, che votano in proporzione alle autorizzazioni in loro possesso.

L'articolo 8 istituisce il comitato centrale per gli albi provinciali, presso il Ministero dei trasporti direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Con l'articolo 9, la composizione dell'albo è radicalmente semplificata rispetto a quella attuale (vedasi allegato prospetto), per razionalizzarne l'attività.

Le attribuzioni del comitato centrale descritte dall'articolo 12, coincidono con quelle previste dalla legge n. 298; in aggiunta ad esse vi è la definizione dei valori e delle condizioni di applicazione delle tariffe obbligatorie.

L'articolo 13 precisa le competenze degli albi provinciali. Esse si sostanziano nel controllo della permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo, anzitutto coincidenti con quelli per l'accesso alla professione.

Gli albi, inoltre, provvedono a deliberare provvedimenti disciplinari ed a veri-

ficare il rispetto delle norme sulle tariffe a forcella, secondo quanto descritto in appresso.

Infine gli albi compilano — o fanno compilare — rilevamenti statistici, promuovono lo sviluppo dell'autotrasporto e possono inserirsi nel rapporto mittente vettore.

Gli articoli dal n. 14 al n. 28 illustrano l'operatività degli albi e del comitato centrale, senza particolarità alcuna meritevole di sottolineatura.

TITOLO III.

L'articolo 29 definisce il campo di applicazione di autorizzazioni e licenze.

L'articolo 38 stabilisce quali debbano essere le autorizzazioni speciali rilasciabili.

L'articolo 39 sancisce che nuove autorizzazioni contingentate possano essere rilasciate:

solo quando il comitato centrale lo richieda;

solo nel caso in cui, nel corso dell'anno precedente, si sia verificato aumento contemporaneo del P.I.L. e della produzione industriale.

Il quantitativo delle autorizzazioni e la loro ripartizione risultano predeterminate.

L'articolo 41 impone, per il mantenimento delle autorizzazioni generiche, un controllo biennale dell'utilizzo effettuatone, verificando il numero dei conducenti permanentemente assunti.

L'articolo 44 ammette la locazione e non il noleggio.

L'articolo 45 sancisce che, per il traino di semirimorchi stranieri utilizzati in trasporti combinati internazionali, occorre avere regolare autorizzazione, agnanciamento tecnico ed autorizzazione al trasporto internazionale nel caso in cui quest'ultima risulti prescritta.

L'articolo 47 precisa le sanzioni cui sono sottoposti i trasportatori internazionali: esso demanda inoltre al Ministro dei

trasporti — sentita la commissione costituita con decreto ministeriale 17 giugno 1983 — l'emanazione di norme per disciplinare l'attività di autotrasportatore internazionale.

L'articolo 51 introduce, tra i soggetti a sanzione per trasporti abusivi, colui che affida il traino di rimorchiati a veicoli a motore non autorizzati regolarmente.

TITOLO IV.

L'articolo 54 fissa l'apertura della forcella al 12 per cento sopra o sotto il valore base di essa. Non sono previsti sconti per quantità.

L'articolo 55 sancisce che anche le prestazioni di trazione e di locazione dei veicoli sono soggette a tariffazione obbligatoria.

Sono previsti criteri di adeguamento automatico da indicarsi nelle condizioni di applicazione.

Per l'articolo 56 le tariffe sono concordate nell'ambito del comitato centrale.

Solo nel caso in cui, in seno a questo organismo, l'accordo non venga raggiunto, per parità di voti, il Ministro procede autonomamente alla pubblicazione del sistema tariffario.

Il Ministro può recepire accordi tariffari, purchè sottoscritti da tutte le associazioni degli autotrasportatori rappresentate nel comitato centrale.

Nelle tariffe pubblicate è specificato il valore di base.

Nell'articolo 58 si fissa il compenso spettante al mediatore o agente di autotrasporto, che non deve essere superiore al 5 per cento del prezzo fatturato dal vettore.

Nel caso di sub-trasporto, il prezzo percepito dal sub-vettore deve risultare almeno pari al valore minimo della forcella ridotto del 10 per cento.

Con gli articoli 59 e 60 viene stabilito che ogni autoveicolo autorizzato al trasporto di merci per conto di terzi deve essere fornito di un giornale di bordo per il controllo tariffario.

Tale controllo, secondo l'articolo 63, è affidato ad una società consortile costituita dagli albi provinciali.

L'articolo 65, definendo le sanzioni, stabilisce che in caso di mancata tariffazione la cifra ad essa corrispondente deve essere versata dal mittente all'ente di controllo, salvo che il vettore ne abbia precedentemente effettuata rivendicazione presso la Magistratura.

I termini di prescrizione tariffaria sono elevati da uno a cinque anni.

Con l'articolo 66, sono esentati da tariffazione obbligatoria - tra gli altri i trasporti al di sotto di 50 chilometri.

L'articolo 70 abroga tutti i regolamenti della legge n. 298.

Il regolamento per la nuova normativa non è previsto, al fine di ottenerne la immediata applicazione.

Ogni necessità applicativa è stata delegata a decreti ministeriali.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

ART. 1.

Non sono soggette alle norme del presente titolo le imprese individuali e societarie che esercitano l'attività di trasporto di cose su strada esclusivamente con autoveicoli di peso complessivo non superiore a 60 quintali.

ART. 2.

(Requisiti e condizioni).

I requisiti e le condizioni per ottenere l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana, per i titolari di imprese individuali, per i soci di società in nome collettivo, per i soci accomandatari di società in accomandita e per gli amministratori di ogni altro tipo di società, salvo per le imprese estere di cui all'articolo 16;

2) aver presentato denuncia di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi alla locale Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aver ottenuto l'iscrizione provvisoria nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane; per le sole imprese societarie, essere iscritte nel registro delle imprese presso il Tribunale competente;

3) possedere onorabilità;

4) avere adeguata capacità finanziaria, consistente nella disponibilità di ri-

sorse finanziarie necessarie ad assicurare l'avviamento o la buona gestione dell'azienda;

5) possedere capacità professionale.

ART. 3.

(Prova dei requisiti e delle condizioni).

Il requisito di cui al n. 1) dell'articolo 2 può formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

Il requisito della onorabilità deve intendersi soddisfatto ove il richiedente:

a) non abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi o una qualsiasi condanna a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico o per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero condanne che comportino interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo della durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta precedentemente riabilitazione a norma dell'articolo 178 e seguenti del codice penale; per coloro i quali abbiano in corso provvedimenti penali in cui sia già stata pronunciata una sentenza di condanna del tipo sopra indicato, l'iscrizione all'albo viene effettuata con riserva;

b) non sia sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalle vigenti disposizioni;

c) non abbia in corso procedura di fallimento, nè sia stato sottoposto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti e le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti:

1) quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, ove questi

abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un istitutore o un direttore, anche da questi ultimi;

2) quando si tratti di società, dalla persona fisica che dirige l'attività di trasporto dell'impresa in maniera permanente ed effettiva.

I medesimi requisiti e condizioni devono essere posseduti anche da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni tipo di società.

Ai fini della prova della capacità finanziaria occorre presentare adeguate attestazioni bancarie, secondo quanto previsto con decreto del Ministro dei trasporti, od essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.

Il requisito della capacità professionale, che deve essere posseduto dalla persona fisica che dirige l'attività di trasporto dell'impresa in maniera permanente ed effettiva, consiste nel possesso di buone cognizioni, accertate dal Ministero dei trasporti o degli organismi a tal fine designati dal predetto Ministero, nelle materie che figurano nell'elenco riportato in allegato alla presente legge.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono definiti ed approvati i programmi per ciascuna delle materie di cui al comma precedente. I programmi sono formulati in maniera proporzionata al grado di istruzione corrispondente al livello finale degli studi scolastici obbligatori.

Le cognizioni di cui al sesto comma si acquisiscono frequentando appositi corsi od effettuando un'esperienza pratica in un'azienda di trasporti ovvero mediante entrambi i sistemi.

Il Ministero dei trasporti o gli organismi di cui al sesto comma, che accertano il possesso delle condizioni richieste dai commi precedenti, rilasciano un attestato come prova della capacità professionale,

precisando, ai fini di cui all'articolo 4, se essa è stata conseguita in base ad esame ovvero su un'esperienza pratica di tre anni.

Il primo accertamento della capacità professionale deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono esonerati dall'accertamento del requisito della capacità professionale i titolari di uno dei diplomi di istruzione di secondo grado determinati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con quello della pubblica istruzione, comprovanti una buona conoscenza delle materie indicate nell'elenco riportato in allegato alla presente legge.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2 non sono richiesti per le imprese individuali e societarie che effettuano esclusivamente trasporti nazionali con autoveicoli isolati, privi della facoltà di trainare rimorchi, adibiti al trasporto esclusivo di terra, di materiali inerti, di materiali sfusi comunque attinenti a lavori di cantieri edili o per opere pubbliche ovvero attinenti a lavorazioni agricole, nonchè al trasporto di prodotti dell'agricoltura alla rinfusa.

Per dette imprese deve essere specificato, nell'attestato di cui al precedente nono comma ad esse rilasciato, che le imprese medesime esercitano attività di trasporto di cose su strada esclusivamente alle condizioni per le quali sono esonerate dal possesso dei requisiti suindicati.

Analogo esonero può essere accordato con decreto del Ministro dei trasporti, previa consultazione della Commissione CEE, in altri casi previsti dall'articolo 2, paragrafo II, della direttiva n. 74/561/CEE.

Per le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto internazionale per conto di terzi, i trasporti eccezionali ed il trasporto di merci pericolose, il Ministro dei trasporti, con propri decreti definisce ed approva particolari programmi sulle materie che figurano nell'elenco riportato in allegato alla presente legge.

Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale degli albi di cui al successivo articolo 6, determina altre eventuali attività di trasporto per le quali occorra particolare capacità professionale.

ART. 4.

(Equiparazione degli attestati).

Costituiscono prova sufficiente delle capacità professionali, e sono pertanto equiparati a quelli rilasciati nel territorio nazionale, gli attestati di cui all'articolo 3, paragrafo IV, secondo comma, della direttiva n. 74/561/CEE, rilasciati da uno Stato membro della Comunità economica europea, ove si basino su un esame superato dal richiedente o su un'esperienza pratica di tre anni.

Per quanto riguarda le imprese individuali e societarie che sono state autorizzate in uno Stato membro anteriormente al 1° gennaio 1975, in virtù di una regolamentazione nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore di merci su strada, costituisce prova sufficiente di capacità professionale l'attestato dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in uno Stato membro per un periodo di tre anni, purchè tale attività non sia cessata da più di cinque anni dalla data di presentazione dell'attestato.

ART. 5.

(Riconoscimento dei titoli).

Subordinatamente all'avvenuta comunicazione, da parte degli Stati membri della Comunità economica europea, delle disposizioni relative all'autorità e agli organismi competenti per il rilascio ai propri cittadini dei documenti corrispondenti a quelli di cui all'articolo 3, nonché all'attestato di cui all'articolo 4, il Ministero dei trasporti adotta i provvedimenti declaratori del riconoscimento dei titoli rilasciati dalle suddette autorità ed organismi alle condizioni di reciprocità contemplate dalla direttiva n. 77/796/CEE per

favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento dei trasportatori professionali di merci su strada.

Allo stesso fine il Ministero dei trasporti notifica agli Stati membri della Comunità economica europea le autorità e gli altri organismi competenti in Italia per il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore di merci su strada contemplati dalla presente legge.

TITOLO II.

ISTITUZIONE DEGLI ALBI PROVINCIALI DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI E DEL COMITATO CENTRALE PER GLI ALBI PROVINCIALI

ART. 6.

(Istituzione degli albi provinciali).

Presso gli uffici delle amministrazioni provinciali sono istituiti enti, dotati di personalità giuridica propria, che assumono la denominazione di « Albo provinciale delle imprese che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ».

ART. 7.

(Albi provinciali).

Agli albi provinciali delle imprese che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi devono risultare iscritte le imprese che hanno ottenuto l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada. Gli albi sono suddivisi nelle seguenti sezioni:

a) imprese esercitanti il trasporto esclusivamente con autoveicoli isolati, adibiti al trasporto esclusivo di terra, inerti, materiali sfusi comunque attinenti a lavori di cantieri edili o per opere pubbliche ovvero attinenti a lavorazioni agricole, nonchè al trasporto di prodotti dell'agricoltura alla rinfusa;

b) imprese esercitanti il trasporto nazionale con veicoli di oltre 60 quintali di peso complessivo;

c) imprese esercitanti trasporti internazionali di cose;

d) imprese esercitanti trasporti eccezionali;

e) imprese esercitanti trasporti di merci pericolose;

f) imprese esercitanti trasporti determinati in base all'ultimo comma dell'articolo 3.

L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni, di cui all'articolo 40, limitatamente all'attività per cui l'impresa risulta iscritta; l'iscrizione può risultare per più attività.

Per le funzioni di segreteria gli albi possono utilizzare l'organizzazione dell'amministrazione provinciale.

Gli albi provinciali sono retti da un consiglio di amministrazione formato da un minimo di sette ad un massimo di undici consiglieri, di cui due eletti vicepresidenti ed uno presidente.

Il presidente ed i due vicepresidenti debbono risultare tra gli iscritti ai rispettivi albi provinciali.

I consiglieri devono essere eletti dagli iscritti all'albo provinciale. Ogni iscritto ha diritto ad un numero di voti pari alle autorizzazioni per il trasporto di cose di cui risulta titolare.

ART. 8.

(Istituzione del comitato centrale per gli albi).

È istituito presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della Motorizzazione civile, il comitato centrale per gli albi provinciali.

Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate agli uffici centrali della suddetta direzione generale.

ART. 9.

(Comitato centrale per gli albi).

Il comitato centrale è composto:

a) da un magistrato amministrativo avente qualifica non inferiore a consigliere, con funzione di presidente;

b) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) da sei rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto terzi, compreso un rappresentante delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

e) da un rappresentante degli operatori industriali o commerciali in attività nel settore dei veicoli per il trasporto di merci;

f) da un rappresentante dell'utenza industriale, commerciale ed agricola.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti. Le nomine avvengono su designazione:

1) del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, per il componente di cui alla lettera a);

2) dei rispettivi Ministri, per i componenti di cui alle lettere b) e c);

3) delle rispettive associazioni nazionali, per i componenti di cui alle lettere d) e) ed f).

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i requisiti della rappresentatività delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera

d); la rappresentatività deve riferirsi ad imprese individuali e societarie che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Il decreto stabilisce altresì i criteri in base ai quali le designazioni di cui al comma precedente sono effettuate in proporzione all'accertato grado di rappresentatività di ciascuna associazione nazionale.

Il comitato centrale elegge, tra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui uno scelto tra i due rappresentanti indicati nella lettera d).

ART. 10.

(Componenti effettivi e supplenti).

Nel comitato centrale, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

Ad eccezione del componente indicato nella lettera a) dell'articolo 9 i componenti del comitato che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del mandato di cui all'articolo 11, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 9.

In caso di assenza del presidente effettivo e di quello supplente, il comitato è presieduto da uno dei vicepresidenti.

ART. 11.

(Durata del mandato).

I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni; al termine del loro mandato restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine.

ART. 12.

(Attribuzioni del comitato centrale).

Il comitato centrale per gli albi provinciali ha le seguenti attribuzioni:

a) impartire agli albi provinciali le direttive e le istruzioni necessarie in tutti i casi in cui le disposizioni regolamentari che reggono le attività di questi richiedano delle interpretazioni applicative;

b) controllare l'operatività degli albi provinciali istituendo nel proprio seno ispettori dedicati a tale attività;

c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi attraverso i provvedimenti degli albi provinciali;

d) definire l'importo della percentuale annua prevista dall'articolo 68 per definire il contributo per gli albi provinciali;

e) definire i valori tariffari, le condizioni particolari di applicazione e le modificazioni delle tariffe obbligatorie dell'autotrasporto;

f) esprimere, su richiesta del Ministero dei trasporti o di altre amministrazioni statali o di enti territoriali pareri e proposte sui provvedimenti amministrativi e su ogni altra questione di carattere generale concernente l'autotrasporto di cose;

g) partecipare ad organismi derivati dal Piano nazionale dei trasporti o da altre leggi dello Stato concernenti il trasporto su strada di merci;

h) formulare pareri sui piani regionali dei trasporti, con attinenza a questioni interessanti l'autotrasporto di cose.

ART. 13.

(Attribuzione degli albi provinciali).

Ciascun albo provinciale ha le seguenti attribuzioni, più dettagliatamente risultanti dal proprio Statuto:

a) ricevere le domande di ammissione delle imprese che hanno ottenuto l'accesso alla professione;

b) pubblicare l'elenco degli iscritti aggiornandolo con le autorizzazioni al trasporto di merci da queste ottenute e verificandone la congruità in base alla tipologia dell'accesso stesso;

c) rilasciare alle imprese dichiarazioni di iscrizione;

d) accertare periodicamente se permangono i requisiti per l'iscrizione all'albo, ovvero per l'accesso alla professione;

e) deliberare le sospensioni, le cancellazioni ed i provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 20, 21 e 22;

f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi;

g) provvedere, nell'ambito della provincia, alla pubblicazione delle tariffe obbligatorie dell'autotrasporto, verificandone l'applicazione secondo il disposto del titolo IV, sovrintendendo ai bilanci degli enti predisposti al controllo tariffario ed agli incassi dei contributi previsti dall'articolo 68;

h) esercitare ogni funzione ad essi delegata dal comitato centrale;

i) compilare rilevamenti statistici secondo le istruzioni in proposito impartite dal comitato centrale per gli albi provinciali;

l) assicurare ai propri iscritti ogni informazione in materia tariffaria:

m) promuovere, nell'ambito locale, eventualmente d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

n) rappresentare la professione dell'autotrasportatore di cose presso gli utenti. A tal fine gli albi provinciali si adoperano per meglio far conoscere a questi le possibilità dell'autotrasporto, per facilitare i rapporti tra i trasportatori ed i loro clienti, informando questi ultimi

sugli obblighi ai quali sono soggetti gli autotrasportatori in conseguenza delle disposizioni regolamentari;

o) sviluppare ogni attività in favore della formazione professionale per i trasporti su strada. I membri del consiglio di amministrazione ed il personale degli albi provinciali non debbono in alcun caso far uso dei documenti o delle notizie in essi contenute di cui siano a contatto o conoscenza a causa della loro attività, pena l'applicazione delle disposizioni sulla violazione del segreto professionale.

ART. 14.

(Deliberazioni del comitato centrale).

Per la validità delle deliberazioni del comitato centrale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 15.

(Iscrizione all'albo provinciale).

Le imprese che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda all'albo provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Le imprese estere di cui all'articolo 16 debbono presentare la domanda all'albo provinciale di Roma.

Ove l'impresa abbia più di una sede, essa deve risultare iscritta anche presso i singoli albi nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa all'albo della sede principale e di iscrizione nella sede secondaria alla locale Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

ART. 16.

(Iscrizione delle imprese estere).

Le imprese individuali e societarie di uno Stato estero membro della Comunità

economica europea possono essere iscritte all'albo provinciale di Roma; le imprese individuali e societarie degli altri Stati possono essere iscritte all'albo provinciale di Roma se vi sia trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.

ART. 17.

(Fusioni e trasformazioni).

Le imprese societarie risultanti dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte all'albo possono chiedere di continuare ad essere iscritte, purchè sussistano i requisiti e le condizioni di cui al titolo primo anche nei riguardi delle nuove imprese.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti di imprese individuali già iscritte all'albo e che si costituiscano in imprese societarie.

ART. 18.

(Decisioni sulle domande di iscrizione).

Gli enti preposti alla verifica della documentazione devono, nel termine di venti giorni dalla data di presentazione, esaminarne la completezza.

ART. 19.

(Variazioni nell'albo provinciale).

Le variazioni nell'albo provinciale si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque vi abbia interesse.

Le imprese iscritte sono tenute a comunicare agli albi provinciali ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione e, in genere, ogni modifica che possa avere effetto sull'iscrizione.

Le comunicazioni devono pervenire agli albi entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere notificata all'impresa a cui essa si riferisce.

ART. 20.

(Sospensione dall'albo).

L'iscrizione all'albo è sospesa:

1) quando sia stata pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento non ancora passata in giudicato;

2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa;

3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell'articolo 68 non venga effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3), la sospensione dura finchè persiste la causa che l'ha determinata, salvo quanto previsto all'articolo 21, n. 7.

Nelle ipotesi di cui al n. 2), la sospensione deve essere richiesta dall'interessato all'albo provinciale competente e non può avere una durata superiore a tre anni.

ART. 21.

(Cancellazione dall'albo).

L'impresa è cancellata dall'albo:

1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

2) quando la sua attività sia di fatto cessata da oltre sei mesi senza che sia stata richiesta la sospensione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 20;

3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui all'articolo 20 e l'attività non sia stata ripresa;

4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

5) quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato;

6) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per l'iscrizione

all'albo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 41, quarto comma;

7) quando, trascorsi tre mesi dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 20, primo comma, n. 3), l'impresa non abbia effettuato il versamento del contributo di cui all'articolo 68.

ART. 22.

(Sanzioni disciplinari).

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;

2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10 e 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole dei contratti di lavoro;

4) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione connessi con l'esercizio dell'attività di autotrasporto;

5) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 19.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente comma la sanzione disciplinare può essere applicata solo dopo che sia stata inflitta con provvedimento definitivo la sanzione amministrativa o penale prevista dalle relative disposizioni di legge da parte dei competenti organi, i quali devono comunicare i provvedimenti adottati all'albo provinciale competente.

Nell'ipotesi di cui al n. 5) il comitato provinciale, una volta divenuto definitivo il provvedimento disciplinare adottato, comunica lo stesso all'autorità compe-

tente per territorio per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 28.

Le imprese incorrono inoltre in sanzioni disciplinari quando siano state applicate, nei loro confronti, le sanzioni amministrative previste all'articolo 50.

Nei casi sopra elencati le imprese possono incorrere:

a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;

b) nella censura per i casi di maggiore gravità;

c) nella sospensione dall'albo da uno a sei mesi per casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;

d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni o nel caso di esercizio di attività di autotrasporto nel periodo di sospensione dall'albo ovvero quando siano intervenute condanne definitive ai sensi degli articoli 27 e 50.

ART. 23.

(Effetti delle condanne penali).

Le condanne di cui al secondo comma dell'articolo 3 comportano:

1) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale;

2) l'obbligo per la società in nome collettivo di escludere e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati; tale obbligo sussiste anche per le altre società nei confronti degli amministratori e per le società in accomandita nei confronti dei soci accomandatari;

3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'istitutore o il direttore condannati.

L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo con la conse-

guente perdita dell'accesso alla professione e con la decadenza delle autorizzazioni.

ART. 24.

(Reiscrizioni).

Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 21, n. 6), possono ottenere la reiscrizione purchè riacquistino i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 2.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'articolo 22 ultimo comma, lettera *d*), non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data della radiazione.

Le imprese cancellate o radiate dall'albo per le cause di cui, rispettivamente, agli articoli 21, n. 5) e 23 possono ottenere la reiscrizione quando sia intervenuta riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

ART. 25.

(Decisioni e competenze).

La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l' ammonimento sono decisi dall'albo provinciale competente.

Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.

I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati, notificati all'iscritto ed annotati nell'albo.

ART. 26.

(Ricorsi).

Contro i provvedimenti degli albi provinciali è ammesso ricorso al comitato

centrale entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'albo provinciale competente.

I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione nonché alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

ART. 27.

(Esercizio abusivo dell'autotrasporto).

Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 32 senza essere iscritto all'albo ovvero continui ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la cancellazione o la radiazione dall'albo è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo.

ART. 28.

(Omissione di comunicazioni all'albo).

Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori della società o l'institore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'articolo 19 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 120.000 disposta dal prefetto competente secondo le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 28-bis.

(Vigilanza).

La vigilanza sul comitato centrale per gli albi degli autotrasportatori è esercitata dal Ministero dei trasporti - Dire-

zione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La vigilanza sugli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è esercitata dalla provincia.

TITOLO III.

DISCIPLINA DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE

ART. 29.

(Campo di applicazione).

Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con gli autoveicoli elencati nell'articolo 26 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, aventi un peso complessivo superiore a 60 quintali.

Non sono soggetti alle norme del presente titolo:

a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana ed al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;

b) gli autoveicoli di proprietà, in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio o locati con facoltà di compera dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne o all'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di

cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi; tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;

d) gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose esclusivamente all'interno delle aree portuali ed aeroportuali;

e) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le auto-pompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli ad uso speciale;

f) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme; .

g) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;

h) i veicoli a motore di peso complessivo a pieno carico non superiore a 60 quintali, trainanti apposito rimorchio, adibiti al trasporto, per uso esclusivo del proprietario, di imbarcazioni, cavalli, attrezzi da pesca e da caccia, qualora il complesso superi il peso complessivo a pieno carico di 60 quintali.

Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro delle finanze, sentito il comitato centrale per l'albo, è autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.

ART. 30.

(Criteri generali).

Le licenze e le autorizzazioni di cui agli articoli 32 e 38 vengono rilasciate per singole unità di trasporto.

Costituisce unità di trasporto l'auto-veicolo isolato o un complesso di veicoli di cui uno a motore.

Non può essere rilasciata la carta di circolazione di un veicolo destinato al trasporto di cose sia in conto proprio sia in conto terzi, ove il richiedente non abbia conseguito il relativo titolo.

I titolari di licenze o autorizzazioni rilasciate per un complesso di veicoli possono immatricolare ulteriori rimorchi o semirimorchi, dei quali dichiarino di avere la disponibilità.

CAPO I.

TRASPORTI IN CONTO PROPRIO.

ART. 31.

(Definizione).

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche, ovvero da imprese individuali o societarie, ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, ovvero di imprese individuali o societarie che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera e i preposti alla guida e alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti, ovvero collaboratori familiari ai sensi della legge 19 maggio 1975, n. 151, oppure mandatari; nel caso di società cooperative i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli possono essere anche i soci delle singole cooperative;

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, imprese, enti privati o pub-

blici predetti; il Ministro dei trasporti, con proprio decreto specifica le condizioni che debbono ricorrere, affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

c) le merci trasportate appartengono alle stesse persone, imprese, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

ART. 32.

(Licenze).

L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio con veicoli di peso complessivo superiore a 60 quintali è subordinato ad apposita licenza rilasciata, mediante annotazione sulla carta di circolazione, dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con l'indicazione dell'attività dalla quale scaturisce la necessità di trasporto del titolare.

La licenza alle persone fisiche, imprese ed enti di cui all'articolo 31 primo comma, è rilasciata per ciascuna unità di trasporto, di peso complessivo a pieno carico fino a 115 quintali, su presentazione di domanda.

Il rilascio di licenza per ciascuna unità di trasporto di peso complessivo a pieno carico oltre 115 quintali avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 33.

Nella domanda per ottenere la licenza per le unità di trasporto di peso complessivo fino a 115 quintali, occorre precisare le esigenze di trasporto del richiedente, mentre in quella per ottenere la licenza per le unità di trasporto oltre 115 quintali è necessario che il richiedente provi, mediante la documentazione che

verrà indicata con decreto del Ministro dei trasporti che le proprie esigenze e l'attività svolta giustificano l'impiego dell'unità di trasporto del tipo e del peso complessivo indicata nella domanda stessa.

La licenza deve essere concessa entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per diciotto mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del quarto comma.

La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.

ART. 33.

(Commissione per le licenze).

Per l'esame della domanda di cui al terzo comma dell'articolo 32 è istituita presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:

a) dal funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che la presiede;

b) da un funzionario della prefettura;

c) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;

d) da un funzionario dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

e) da due rappresentanti degli albi provinciali degli autotrasportatori per conto di terzi:

f) da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della regione.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti.

Le designazioni spettano:

1) al prefetto per il componente di cui alla lettera b);

2) alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative del settore dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera c);

3) al direttore compartimentale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il componente di cui alla lettera d);

4) all'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per i componenti di cui alla lettera e);

5) al presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera f).

I componenti la commissione durano in carica cinque anni. Scaduto il quinquennio, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.

Per ogni componente effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti per il periodo residuo necessario a completamento del quinquennio, con le modalità di cui al secondo e al terzo comma.

ART. 34.

(Esame e parere della commissione).

La commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a cor-

redo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del terzo comma dell'articolo 32.

Il parere della commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificatamente riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.

Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 35.

(Revoca delle licenze).

La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute a meno.

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione revocano la licenza direttamente o previo parere della commissione di cui all'articolo 33, a seconda che essa riguardi l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 32 o quella di cui al terzo comma dello stesso articolo.

ART. 36.

(Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate).

Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui all'articolo 32, deve essere accompagnato dall'elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 3.

L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.

L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta con decreto del Ministro dei trasporti, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.

La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.

Qualora le cose oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalità diverse da quelle previste dal presente titolo, e sempre che per l'effettuazione di tali controlli sia prevista l'emissione di un documento di accompagnamento delle cose stesse, il Ministro dei trasporti, d'intesa con gli altri Ministri interessati, può disporre con proprio decreto l'utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo.

CAPO II.

TRASPORTI PER CONTO DI TERZI.

ART. 37.

(Definizione).

E' trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

ART. 38.

(Autorizzazioni).

Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto all'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione per ciascuna unità di trasporto di peso complessivo a pieno carico superiore a 60 quintali.

L'autorizzazione è accordata alle imprese individuali e societarie, con l'indicazione del peso complessivo a pieno carico di ciascuna unità di trasporto, e vale per l'esecuzione dei trasporti nell'ambito del territorio nazionale.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente è prescritta la disponibilità del solo veicolo a motore.

È nella disponibilità dell'impresa il veicolo non sottoposto a pignoramento o sequestro, in proprietà, in usufrutto od acquistato con patto di riservato dominio, ovvero preso in locazione con facoltà di compera, previo assenso del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede unica ovvero principale o secondaria nel territorio di competenza degli uffici stessi.

Entro novanta giorni dal rilascio delle autorizzazioni le imprese che abbiano ottenuto autorizzazioni per unità di trasporto oltre i 60 quintali di peso complessivo a pieno carico devono comprovare di aver stipulato contratto di assicurazione per le responsabilità di cui all'articolo 1693 del codice civile, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'industria.

Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con propri decreti, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni, anche con contingentamento e fissando i relativi criteri di

priorità, con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, al peso complessivo, alle caratteristiche, alla trasferibilità ed all'impiego dell'autoveicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale anche stagionale, nonchè per veicoli entro il limite di 60 quintali da locare senza conducente.

Sono in ogni caso soggetti al rilascio di una delle autorizzazioni speciali di cui al comma settimo del presente articolo:

a) gli autocarri isolati, privi della facoltà di traino, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 115 quintali;

b) gli autoveicoli eccezionali previsti dall'articolo 10, comma secondo, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni;

c) i veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani;

d) i veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di liquami e liquidi di spurgo dei pozzi neri, e di prodotti bituminosi ad elevate temperature;

e) i veicoli attrezzati con carrozzerie speciali a guide carrabili e rampe di carico per il trasporto di veicoli;

f) i veicoli permanentemente attrezzati con carrozzeria munita di attestato per trasporti in regime di temperatura controllata, oppure in regime A.T.P.;

g) i veicoli attrezzati permanentemente per il trasporto di gas compressi o liquefatti o in grandi serbatoi o in bombole;

h) i veicoli permanentemente attrezzati con serbatoi e sistemi di scarico a flusso d'aria, oppure di cisterne verticali od orizzontali ribaltabili, per il trasporto di materiali pulviroloenti o granulari;

i) i veicoli attrezzati con carrozzerie inamovibili per trasporto bevande in cestelli o pallettizzate o confezionate;

l) i veicoli di cui al primo comma, numero 2), dell'articolo 10 del testo unico sulle norme della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

m) autocarri isolati dotati di attrezzature ribaltabili destinati al trasporto di materiale per l'edilizia e di prodotti dell'agricoltura caricati alla rinfusa;

n) i veicoli permanentemente attrezzati con carrozzerie speciali per il trasporto di liquidi alimentari.

ART. 39.

(Incremento autorizzazioni).

Il Ministro dei trasporti, quando il comitato centrale per gli albi provinciali lo richiede e solo nel caso in cui nel corso dell'anno solare precedente si sia verificato incremento contemporaneo del prodotto interno lordo e dell'indice della produzione industriale secondo i rilevamenti ISTAT, con proprio decreto, per ciascuna provincia, determina i contingenti delle nuove autorizzazioni da rilasciare, provvedendo altresì a fissare i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni stesse.

Tali criteri debbono comunque prevedere una ripartizione delle autorizzazioni che preveda una quota non inferiore al settanta per cento riservata ad imprese già dotate di autorizzazioni dello stesso tipo di quelle in assegnazione.

Nella restante parte non meno della metà deve risultare attribuita ad imprese che risultino già titolari di autorizzazioni di qualsivoglia tipo da non meno di un anno e di cui siano in grado di dimostrare un soddisfacente utilizzo. Comunque non oltre il 15 per cento delle autorizzazioni può risultare assegnato ad imprese che non risultino titolari di autorizzazione alcuna.

Il numero delle autorizzazioni da rilasciare deve risultare direttamente proporzionale alla sommatoria dimezzata degli incrementi del prodotto interno lordo e della produzione industriale.

ART. 40.

(Servizi di piazza).

I comuni con deliberazione del consiglio, sentiti gli albi provinciali e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonchè gli albi provinciali, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto all'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti solo nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, in quelli confinanti nonchè in quelli interamente rientranti nel raggio di 50 chilometri dai confini del comune stesso.

Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalità e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potrà anche prevedere l'installazione obbligatoria di un tassametro.

Le tariffe devono essere affisse in modo ben visibile al pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo.

ART. 41.

(Disciplina delle autorizzazioni).

Le autorizzazioni di cui all'articolo 40 e al settimo comma dell'articolo 38 sono

rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate.

Le restanti autorizzazioni sono rilasciate senza limitazioni temporali; per il mantenimento della loro validità occorre che, ogni due anni dalla data del loro rilascio, l'impresa titolare dimostri al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di aver costantemente iscritto nei libri matricola dei lavoratori dipendenti un numero di conducenti, qualificati alla guida dei veicoli dell'impresa cui le autorizzazioni si riferiscono, pari al numero delle autorizzazioni di cui l'impresa risulta titolare con l'esclusione, nel caso di società di persone, di un numero di esse uguali al numero dei componenti della società stessa.

Nel caso in cui il numero dei conducenti risulti inferiore l'impresa decade dalla titolarità di tante autorizzazioni sino al raggiungimento della parità dei valori, con esclusione di cifre decimali.

Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti albi provinciali non chè quando siano venute meno le condizioni in base alle quali sono state rilasciate.

In caso di morte, le autorizzazioni già rilasciate all'imprenditore individuale sono trasferite agli eredi o ai legatari i quali abbiano acquisito, per causa di successione, la disponibilità dei veicoli e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo provinciale.

In caso di incapacità fisica o giuridica dell'imprenditore individuale che esercita direttamente l'attività di trasportatore, ovvero della persona fisica che dirige l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente può autorizzare altra persona fisica che sia in possesso dei requisiti di cui ai numeri 3) e 5) dell'articolo 2 a proseguire l'attività dell'azienda in via provvisoria durante un periodo massimo di un anno, prorogabile

per non più di sei mesi in casi particolari debitamente giustificati.

Nel caso previsto dal comma precedente, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione può, altresì, eccezionalmente autorizzare a titolo definitivo il proseguimento dell'attività dell'azienda da parte di una persona che, pur non possedendo il requisito della capacità professionale, ha tuttavia un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione dell'azienda stessa.

Alle imprese collettive risultanti dalla trasformazione e fusione di società sono accordate qualora abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo, le autorizzazioni già rilasciate alle società originarie.

I veicoli per i quali sono rilasciate le autorizzazioni contingentate possono essere sostituiti, senza alcuna limitazione di peso e di portata.

Ai fini autorizzativi, quale peso complessivo del trattore stradale va inteso il peso complessivo dell'autotreno o dell'autoarticolato che esso è atto a formare.

Alle società cooperative di trasporto ed alle società risultanti dalla concentrazione di più imprese individuali sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo, le autorizzazioni già rilasciate rispettivamente ai lavoratori ed agli imprenditori individuali che ad esse si associano.

In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa purchè abbia ottenuto l'iscrizione all'albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.

Le imprese possono cedere singoli veicoli e le autorizzazioni di tali veicoli possono essere trasferite all'acquirente.

In caso di revoca delle autorizzazioni a seguito di cancellazione dall'albo, le autorizzazioni già rilasciate all'impresa cancellata potranno essere accordate all'acquirente dell'azienda purchè la cessione avvenga entro sei mesi dalla cancellazione. È ammesso l'esercizio provvisorio dell'attività, nei casi e nelle condizioni previste dalla legge fallimentare.

ART. 42.

(Iscrizione all'albo di società cooperative e consorzi).

Le società cooperative ed i consorzi regolarmente costituiti, il cui unico scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli conferiti in uso dai soci, possono essere iscritti all'albo alle condizioni indicate nei seguenti punti:

1) i soci che eseguono il conferimento in uso degli autoveicoli devono essere iscritti all'albo e titolari delle autorizzazioni per i veicoli di cui hanno la disponibilità;

2) i veicoli di cui è eseguito il conferimento in uso entrano con la relativa autorizzazione nella disponibilità delle società cooperative e dei consorzi, agli effetti della presente legge, e vi restano per tutto il periodo del conferimento;

3) la disponibilità cessa con il recesso del socio, il quale può continuare l'esercizio dell'attività in nome proprio, purchè permangano i requisiti dell'iscrizione all'albo.

La modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo sono stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

ART. 43.

(Iscrizione delle società commerciali).

Le società commerciali regolarmente costituite, qualunque sia la loro natura, il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli conferiti in uso dai soci, possono essere iscritte all'albo alle condizioni indicate nei commi seguenti.

I soci che eseguono il conferimento in uso degli autoveicoli devono essere iscritti all'albo e titolari delle autorizzazioni di cui hanno la disponibilità.

I conferimenti in uso dei veicoli nelle società di capitali devono essere valutati ai sensi degli articoli 2342 e seguenti del codice civile e le azioni corrispondenti ai conferimenti debbono essere nominative e possono essere trasferite solo con l'assenso degli amministratori.

La disponibilità cessa allo scadere del termine di conferimento con il recesso del socio, il quale può continuare l'esercizio dell'attività in nome proprio, purchè permangano i requisiti per l'iscrizione all'albo.

Nelle società di capitali il valore totale dei conferimenti deve essere nei termini del rapporto con il capitale sociale fissato con decreto del Ministro dei trasporti e tale valore deve risultare dai libri sociali.

Gli statuti delle società devono avere norme conformi alle disposizioni del presente articolo e tale conformità è condizione per l'iscrizione all'albo.

ART. 44.

(Locazione).

I veicoli a motore per i quali è stata ottenuta l'autorizzazione a norma della presente legge, i rimorchi ed i semirimorchi, possono essere dati in locazione alle sole imprese iscritte all'albo.

Non è ammesso il noleggio, ovvero locazione con conducente.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 45.

(Trainabilità).

I rimorchi ed i semirimorchi in disponibilità di titolari di autorizzazione a norma della presente legge possono essere trainati dai veicoli a motore di altre imprese autorizzate all'autotrasporto per conto di terzi.

I veicoli a motore muniti di autorizzazione a norma della presente legge possono trainare rimorchi o semirimorchi immatricolati all'estero, purchè agganciabili ai primi in linea tecnica, utilizzati in trasporti combinati internazionali, nel rispetto delle norme che regolano l'autotrasporto internazionale.

ART. 46.

(Ricorsi).

Contro i provvedimenti di diniego e di revoca dell'autorizzazione e della licenza, emanati dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti entro trenta giorni dalla data della loro notificazione.

ART. 47.

(Trasporti internazionali).

Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali, comunitari o multilaterali in materia e purchè siano in possesso anche degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.

Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel paese di origine a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite negli accordi bilaterali o multilaterali, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale*, oltre a quelle previste dai successivi articoli 49 e 50.

Il Ministro dei trasporti, sentita la Commissione costituita con decreto ministeriale 17 giugno 1983, emana con proprio decreto, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare la materia dei trasporti internazionali di merci su strada secondo i seguenti principi:

1) subordinazione del rilascio dell'autorizzazione internazionale all'accesso alla professione di trasportatore internazionale di merci su strada per conto di terzi ed all'esercizio dell'autotrasporto da almeno tre anni;

2) istituzione di un sistema di rilascio delle autorizzazioni internazionali tale da garantire continuità alle imprese che si dedicano a tale attività;

3) suddivisione delle autorizzazioni internazionali in:

a) autorizzazioni a viaggio rilasciate da parte degli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso i quali risultano immatricolati i veicoli con cui i trasporti sono eseguiti;

b) autorizzazioni permanenti di durata triennale rilasciate da parte della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

4) attribuzione dell'autorizzazione all'impresa avente in disponibilità il veicolo a motore;

5) istituzione di graduatorie periodiche per la distribuzione delle autorizzazioni permanenti tra i soggetti che abbiano esercitato il trasporto internazionale da almeno tre anni e che abbiano in disponibilità almeno 1,5 veicoli a motore per autorizzazione permanente richiesta, tenendo conto tra l'altro del numero dei dipendenti e delle sedi all'estero, nonché del numero dei trasporti internazionali effettuato negli anni precedenti;

6) fissazione dei limiti e delle condizioni da osservarsi per la cessione delle autorizzazioni internazionali tra le imprese:

7) ammissione delle imprese titolari di licenze per l'autotrasporto in conto proprio ad effettuare trasporti internazionali mediante il rilascio di sole autorizzazioni a viaggio;

8) istituzione di un centro elettronico centralizzato, per la gestione meccanizzata del rilascio delle autorizzazioni internazionali.

ART. 48.

(Contrassegno).

Ogni autoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20 variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;

2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;

3) verde per i servizi di trasporto in conto di terzi effettuati con veicoli muniti di autorizzazione speciale;

4) azzurra per i servizi di piazza.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo nonché del rimorchio o semirimorchio.

ART. 49.

(Trasporti abusivi).

Fermo quanto previsto all'articolo 27, chiunque affidi, disponga od esegua il trasporto di cose con autoveicoli senza la licenza di cui all'articolo 32, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 38 od all'articolo 47 per i trasporti internazionali oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 400.000 a lire 1.200.000.

Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene durante l'ese-

cuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma dell'articolo 69 si procede al sequestro del veicolo.

Nel caso in cui con un veicolo a motore dotato di autorizzazione speciale venga effettuato il traino di rimorchi o semirimorchi generici, le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi ha in disponibilità il rimorchio o semirimorchio trainato.

ART. 50.

(Altre infrazioni).

Chiunque contravvenga alle disposizioni dell'articolo 36 è soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo stesso, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'articolo 48 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000.

Le imprese che svolgono attività di trasporto contravvenendo alle disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 38, per quanto riguarda il contratto di assicurazione per i danni alle cose da trasportare di cui all'articolo 1693 del codice civile, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 500.000.

Le imprese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 47 che dispongano la circolazione dei veicoli autorizzati non accompagnati dai documenti ausiliari previsti nell'autorizzazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo si osservano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981. n. 689.

ART. 51.

(Decadenza delle licenze).

Nel caso di licenze per il trasporto di cose in conto proprio, qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 49 e al primo comma dell'articolo 50 assuma carattere di notevole gravità, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente dichiara la decadenza dell'azienda dalle singole licenze relative ai veicoli con i quali sono state commesse le infrazioni e revoca la relativa carta di circolazione.

L'azienda già dichiarata decaduta da una licenza che persista nel comportamento che ha dato luogo al provvedimento di cui sopra, con reiterate e gravi infrazioni, può incorrere nella revoca di tutte le altre licenze possedute, con conseguente revoca delle relative carte di circolazione.

Contro il provvedimento di decadenza è ammesso il ricorso di cui all'articolo 46.

ART. 52.

(Tassa di concessione).

Per ciascuna delle licenze di cui all'articolo 32, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizzazione di cui agli articoli 38 e 40 è dovuta la tassa di concessione prevista dalle vigenti disposizioni.

TITOLO IV.

ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA

ART. 53.

(Istituzione di un sistema di tariffe a forcella).

Le disposizioni del presente titolo si applicano agli autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi.

I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella.

Per sistema di tariffe obbligatorie si intende un insieme di disposizioni, approvate dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, che devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dal presente titolo.

Le tariffe obbligatorie sono costituite dal complesso di norme riguardanti le disposizioni generali e le condizioni di applicazione, la classificazione delle merci, il prontuario delle distanze tariffarie, le tabelle ed i prezzi di trasporto applicabili e le prestazioni accessorie.

ART. 54.

(Definizione delle tariffe a forcella).

Le tariffe a forcella ai sensi dell'articolo 53 sono definite ciascuna da un limite massimo e da un limite minimo. Lo scarto fra detti limiti costituisce l'apertura della forcella.

L'apertura della forcella è fissata al 12 per cento al di sopra e al 12 per cento al disotto del prezzo base.

I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati tra il limite massimo ed il limite minimo della tariffa a forcella corrispondente fatto salvo l'articolo 66. È vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle.

ART. 55.

(Criteri per la fissazione delle tariffe).

Le tariffe sono determinate sotto forma di tariffe di portata generale, o sotto forma di tariffe speciali, per particolari tipi di trasporto o di veicoli. Sono soggette a tariffa speciale le prestazioni di trazione e di locazione dei veicoli.

Ciascuna tariffa è calcolata su un prezzo di base situato al centro della forcella.

Il prezzo di base è determinato tenendo conto del costo medio delle corrispondenti prestazioni di trasporto, comprese le spese generali e commerciali, calcolato per imprese ben gestite e che godono di normali condizioni di impiego della loro capacità di trasporto, nonché della situazione del mercato, e in modo da permettere ai trasportatori di ottenere un'equa remunerazione.

Il prezzo base è altresì determinato tenendo conto dei limiti di risarcibilità conseguenti al contratto di assicurazione per la responsabilità previsto al sesto comma dell'articolo 38.

Nelle condizioni di applicazione possono essere dettate norme e criteri per l'adeguamento automatico delle tariffe al variare di taluni costi.

Le tariffe obbligatorie possono essere differenziate secondo le condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione, alle relazioni di traffico, ai termini di consegna, alle condizioni di tonnellaggio ed alle categorie di merci.

ART. 56.

(Procedure relative alla fissazione delle tariffe a forcella).

Le tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di applicazione, sono concordate nell'ambito del comitato centrale per gli albi provinciali.

Il Ministro dei trasporti approva le tariffe, le condizioni e le relative modifiche, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle elaborazioni del comitato centrale.

Nel caso in cui il comitato centrale non si accordi per la formulazione tariffaria, il Ministro procede automaticamente alla pubblicazione del sistema tariffario.

Il Ministro altresì può, sentite le rappresentanze confederali nazionali dei

settori direttamente interessati ed il comitato centrale per l'albo, emanare le tariffe sulla base di accordi intervenuti fra le parti purchè sottoscritti da tutte le associazioni rappresentative degli autotrasportatori presenti nel comitato centrale.

Nelle tariffe pubblicate è specificato il valore di base da applicare per ogni 100 chilogrammi di merce trasportata in relazione alla distanza esistente tra il primo luogo di carico e l'ultimo di scarico.

Le tariffe sono pubblicate secondo tre classi merceologiche tra loro differenziate rispettivamente del cinque e del dieci per cento in aggiunta ai valori della classe inferiore definita terza.

La classificazione delle merci e la sua nomenclatura deve fare riferimento alle direttive dell'istituto statistico della Comunità europea. Nell'ambito di ciascuna classe, le tariffe sono differenziate secondo le varie categorie di peso della spedizione denominata condizioni di tonnellaggio.

ART. 57.

(Momento di applicazione delle tariffe).

Il vettore è tenuto ad applicare le tariffe in vigore nel giorno in cui viene effettuata la consegna della merce per la spedizione.

ART. 58.

(Fissazione del prezzo per contratti di trasporto con l'intervento di un ausiliario. Contratti di sub-transporto).

Quando il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un mediatore ed agente, il compenso da corrispondere a tale ausiliario deve risultare non superiore al 5 per cento del prezzo fatturato dal vettore.

Quando il vettore esegue il trasporto in seguito a contratto con altro autotrasportatore o consorzio o cooperativa di autotrasportatori, il prezzo percepito dal sub-contraente deve risultare almeno pari

al limite minimo della forcella ridotto del 10 per cento.

Qualora il vettore esegue il trasporto in seguito a contratto derivato da contratto di spedizione nessun ulteriore abbattimento al prezzo base può essere aggiunto a quello previsto al precedente articolo 54.

Ogni addebito o fattura di ristorno o di sconto o di riduzione qualsivoglia del corrispettivo del trasporto, eccedente i valori suddetti, è da considerarsi nullo.

ART. 59.

(Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi).

Ogni autoveicolo autorizzato al trasporto di merci per conto di terzi deve essere fornito di un giornale di bordo, con copie di cui una staccabile, nel quale devono essere registrate, di volta in volta, all'inizio del viaggio, le caratteristiche del trasporto effettuato con l'indicazione degli elementi atti ad individuare il trasporto stesso.

Il giornale di bordo deve in ogni mese successivo a quello dell'esecuzione dei trasporti essere completato con l'indicazione degli estremi della fattura riferentesi ad ogni suo foglio.

La copia staccabile del giornale è destinata al controllo tariffario.

In caso di più trasporti a navetta può essere compilato un solo foglio del giornale di bordo sul quale risultino via via i viaggi effettuati.

Per ogni trasporto che sia eseguito senza il documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, ovvero da altri documenti equipollenti prescritti da disposizioni di legge o di regolamento, il giornale di bordo deve essere integrato con gli elementi dei documenti suddetti atti a caratterizzare il trasporto.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i modelli uniformi del giornale di bordo e le relative modalità di impiego.

Il giornale di bordo deve essere conservato, a cura del vettore, per un pe-

riodo di due anni a decorrere dalla data del suo ultimo foglio.

Nel caso in cui il trasporto avvenga con intervento di un mediatore od agente sul giornale di bordo deve essere evidenziato, prima dell'invio, il nominativo ed il codice fiscale dello stesso.

Altrettanto deve avvenire nel caso di contratto di sub-trasporto.

ART. 60.

(Adempimenti relativi al giornale di bordo).

L'esemplare del giornale di bordo destinato al controllo, copia dei documenti di cui al quarto comma dell'articolo 59 e copia della fattura relativa alle prestazioni del servizio di trasporto, con il foglio del giornale di bordo cui si riferisce, devono essere inviati, a cura del vettore, all'ufficio della provincia ove ha sede l'albo provinciale, cui il vettore è iscritto, entro la fine del mese successivo a quello in cui si sono effettuati i trasporti.

Sulla fattura deve essere evidenziato per ciascun trasporto in essa compreso: peso tassabile, distanza tariffaria, classe merceologica.

ART. 61.

(Distanza tariffaria).

La distanza tariffaria, in base alla quale deve essere calcolato il prezzo del trasporto è la distanza intercorrente tra il comune luogo di carico e quello di scarico del trasporto indicata sul giornale di bordo e calcolata in base al prontuario delle distanze tariffarie annesso alle tariffe.

ART. 62.

(Controllo tariffario).

Il controllo tariffario deve espletarsi in tre diverse forme:

a) sulla base dei documenti inviati dalle singole imprese di trasporto agli organi preposti al controllo;

b) su strada, nel corso del trasporto, per la verifica della corretta compilazione del giornale di bordo;

c) presso le imprese di trasporto, i mittenti, i destinatari e gli ausiliari su ogni documentazione relativa al trasporto ed alla contabilità amministrativa.

ART. 63.

(Organi di controllo).

Gli albi provinciali promuovono, nel loro complesso, un ente di controllo tariffario, avente forma di società consortile ammessa ai benefici della legge 30 aprile 1976, n. 374, e successive modificazioni.

La sede principale dell'ente è in Roma, presso il locale ufficio provinciale. Le sedi secondarie sono presso ogni ufficio della provincia.

La documentazione di cui all'articolo 60 è affidata dalla provincia destinataria all'ente di controllo tariffario.

I funzionari dell'ente, espressamente delegati dagli albi provinciali, possono esplicitare, in aggiunta alla prima, le altre forme di controllo previste all'articolo 62.

Di ogni infrazione è data comunicazione dall'ente all'impresa di autotrasporto, al mittente cui la fattura di trasporto risulta intestata, al prefetto competente oltrechè all'albo provinciale.

Gli albi provinciali possono delegare agli enti di controllo tariffario l'effettuazione dei rilevamenti statistici previsti alla lettera i) dell'articolo 13.

ART. 64.

(Obbligo di informazioni e notizie).

Le imprese di trasporto, i mittenti o i destinatari delle spedizioni nonché gli intermediari di trasporto sono tenuti a fornire agli albi provinciali ed ai funzionari dell'ente consortile di controllo tariffario nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria incaricati, tutte le informa-

zioni e notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente titolo. Detti funzionari, ufficiali ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli delle imprese, nonchè esigere chiarimenti ed informazioni. Le informazioni e notizie ottenute in attuazione del presente titolo sono coperte dal segreto professionale.

ART. 65.

(Sanzioni).

Il vettore è responsabile della mancata compilazione del giornale di bordo. Se non provvede a detta compilazione, egli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000 per ogni foglio non compilato.

Il conducente del veicolo che durante l'esecuzione del trasporto non è in grado di esibire il giornale di bordo compilato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.

Il vettore è responsabile della compilazione incompleta o non conforme alle norme del giornale di bordo. In tal caso egli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000 per cadauna infrazione.

Il vettore che non provvede a conservare per due anni il giornale di bordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.

L'invio della documentazione, prevista all'articolo 60, con ritardo rispetto ai termini previsti nell'articolo stesso è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 40.000 per ogni foglio del giornale di bordo e per ogni settimana o frazione di essa di ritardo.

Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa salvo che il vettore rivendichi, nel periodo di tempo di cui all'ultimo comma, quanto spettantegli.

La cifra corrispondente alla mancata tariffazione deve essere corrisposta dal mittente all'ente di controllo tariffario, salvo che questa spetti al vettore per diretta rivendicazione, giusto quanto previsto al comma precedente.

I vettori, i mittenti ed i destinatari delle spedizioni, gli spedizionieri e gli intermediari dei trasporti, i quali non forniscano, nel termine che verrà ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione od ai funzionari da questo dipendenti tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 63 e 64 il pretore può disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'articolo 64. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli articoli 63 e 64 è punito con un'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

I diritti tariffari derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono, per chi ha eseguito il trasporto stesso, dopo cinque anni.

ART. 66.

(Trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella).

Le disposizioni del presente titolo non si applicano a:

1) spedizioni di partite di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purchè il peso non superi il limite indicato nel decreto istitutivo o di modificazione del sistema tariffario, che non deve comunque risultare superiore a 5 tonnellate. Nello stesso decreto devono essere specificati:

la definizione di trasporto, viaggio, spedizione partita, unitamente a quella di viaggio diretto, frazionato, intermodale, poligonale, raccolta-distribuzione, ripetitivo e navetta;

2) trasporti di merci effettuati fino a 50 chilometri di distanza tariffaria;

3) veicoli eccezionali di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38;

4) trasporti occasionali di merci destinate ad aeroporti o da questi provenienti in caso di deviazione dei servizi;

5) trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;

6) trasporti postali e dei concessionari di cui al numero 6 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156, relativamente al primo concessionario vettore ed alle cose oggetto di concessione indipendentemente dal loro peso consolidato e purchè il loro corrispettivo di trasporto non risulti comunque inferiore ai limiti minimi della tariffa;

7) trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;

8) trasporti di rifiuti ed immondizie;

9) trasporto di animali morti, per lo squartamento;

10) trasporto di api ed avannotti;

11) trasporti funebri;

12) trasporti di oggetti e di opere d'arte per esposizioni o a fini commerciali;

13) trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione;

14) traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale;

15) trasporti di materiali, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione;

16) trasporti nazionali eseguiti da spedizioniere-vettore con veicoli in propria disponibilità, a seguito di contratto di trasporto o spedizione internazionale dallo stesso stipulati;

17) trasporti da sede a sede di merci consolidate risultanti da spedizione cadauna inferiore a 50 quintali eseguiti con veicoli in disponibilità del consolidatore ove questi risulti iscritto all'elenco dei concessionari di cui al precedente numero 6.

Il giornale di bordo in dotazione ai veicoli esercitanti i suddetti trasporti deve essere compilato indicando la motivazione dell'esenzione.

Nel caso in cui il veicolo sia costantemente destinato a trasporti esenti da tariffa obbligatoria sul giornale di bordo può essere fatta registrazione *una tantum* in tal senso.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI COMUNI FINALI.

ART. 67.

(Prevenzione ed accertamento delle infrazioni.)

La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni previste nella presente legge

spettano agli ufficiali ed agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, oltre quanto previsto all'articolo 63.

Delle infrazioni accertate riguardanti il titolo II ed il capo 2° del titolo III deve essere data notizia al competente albo provinciale.

ART. 68.

*(Contributo per l'iscrizione
agli albi provinciali).*

Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 63 della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo che viene loro addebitato dall'ente di cui al primo comma dell'articolo 63.

La misura annuale del contributo è stabilito dal Ministro dei trasporti, su proposta del comitato centrale per gli albi provinciali con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* entro il 31 novembre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

La misura del contributo è espressa in percentuale diversificata secondo le sezioni previste dall'articolo 7 ed applicata sul volume d'affari risultante dalla dichiarazione annuale, per l'anno precedente, prevista dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. A tal fine il consiglio di amministrazione dell'albo provinciale di Roma presenta entro il 31 agosto di ogni anno, al comitato centrale, il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo per l'anno successivo delle società consortili per il controllo tariffario di cui all'articolo 63, dopo essersi coordinato a tal fine con tutti gli altri albi provinciali.

Il pagamento del contributo deve essere eseguito entro il 28 febbraio dell'anno cui esso si riferisce.

Per la costituzione e le spese del primo esercizio della società consortile per il controllo tariffario si fa uso della dotazione della gestione speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata a «Gestione albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi» comprensiva della quota prevista dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1984 n. 467.

Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro, con proprio decreto provvede a definire le norme di pratica attuazione ripartendo il fondo tra i vari enti provinciali.

ART. 69.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 27 e 33 si fa fronte con imputazione della spesa al capitolo 1554 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 70.

(Abrogazioni).

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge ed il titolo I della legge 4 agosto 1984, n. 467.

Sono abrogati i decreti del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, 16 settembre 1977, n. 783, e 9 gennaio 1978, n. 56.

ALLEGATO.

A. MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE TRASPORTI NAZIONALI.

1. — *Diritto:*

Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:

- sui contratti in genere;
- sui contratti di trasporto: in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti);
- sulle società commerciali;
- sui libri di commercio;
- sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;
- sul regime fiscale.

2. — *Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda:*

- modi di pagamento e di finanziamento;
- calcolo dei prezzi di costo;
- regime dei prezzi e condizioni di trasporto;
- contabilità commerciale;
- assicurazioni;
- fatture;
- ausiliari di trasporto.

3. — *Accesso al mercato:*

- disposizioni relative all'accesso alla professione ed al suo esercizio;
- documenti di trasporto.

4. — *Norme ed esercizio tecnici:*

pesi e dimensioni dei veicoli;
scelta del veicolo;
collaudo ed immatricolazione;
norme per la manutenzione dei veicoli;
carico e scarico dei veicoli.

5. — *Sicurezza stradale:*

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione;
sicurezza di circolazione;
prevenzione degli incidenti e provvedimenti da prendersi in caso di incidente.

B. MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI.

materie elencate *sub A*;
disposizioni applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri e fra la Comunità ed i paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali;
pratiche e formalità doganali;
principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri.